

Comune di CURTATONE

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

(Art. 29 bis della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6)

Art. 1 – Oggetto. Esclusioni

Il presente Piano, in conformità con l'articolo 29-bis Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e con la Deliberazione Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016, disciplina le cessioni di beni a fini solidaristici a carattere occasionale, effettuate sul territorio del Comune di Curtatone, su suolo pubblico o aperte al pubblico, da parte di enti non commerciali aventi come scopo principale la beneficenza e/o il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca. Ai fini del presente regolamento, lo statuto dei suddetti enti non commerciali dovrà prevedere l'esclusione di qualunque scopo di lucro ed il divieto di erogazione di compensi e/o di utili ad aderenti, soci ed amministratori.

Non rientrano nell'ambito del presente piano: le raccolte fondi esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (componenti o soci dell'associazione); quelle organizzate da enti religiosi aventi un patto concordatario con lo Stato italiano.

Art. 2 – Merci

Le merci oggetto di cessione possono essere prodotti alimentari confezionati non deperibili, con esclusione di superalcolici, o prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e articoli per fumatori, nonché articoli pericolosi ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione dei prodotti deve avvenire a corpo e non a misura, a fronte di un'offerta libera, eventualmente predeterminata nell'importo minimo. I beni oggetto della cessione devono essere di modico valore.

Dopo due iniziative consecutive di cessione dello stesso prodotto nella stessa area, l'iniziativa successiva è consentita soltanto se le merci sono di diversa tipologia rispetto alle due precedenti (anche se dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare).

Ai fini del presente piano, per Aree si intendono quelle elencate all'art. 5.

Art. 3 – Durata e numero di iniziative

La durata delle iniziative oggetto del presente piano è di massimo un giorno, con un intervallo tra una richiesta e l'altra di almeno 60 giorni da parte dello stesso soggetto; le cessioni che si svolgono nell'ambito di eventi potranno avere la medesima durata dell'evento in cui sono inserite.

I limiti posti con il presente piano allo svolgimento delle cessioni a fini solidaristici possono essere derogati nel caso di raccolta di fondi per fronteggiare eventi calamitosi straordinari e nel caso di cui al comma 2 del successivo articolo 5.

Art. 4 – Titolari dell’iniziativa

Al fine di effettuare cessioni a fini solidaristici, possono presentare richiesta di occupazione di suolo i seguenti soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti da almeno un anno e almeno con scrittura privata registrata.

Sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l’espressa menzione, all’interno dell’Atto Costitutivo/Statuto, dei seguenti requisiti:

- assenza di fini di lucro;
- divieto di erogazione compensi ad aderenti soci ed amministratori;
- obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione esclusivamente per il conseguimento degli scopi associativi;
- raccolta fondi da destinare a beneficenza/solidarietà/ricerca.

Gli Enti che intendano effettuare le cessioni oggetto del presente Piano devono fornire al Comune:

- a) l’atto costitutivo e/o lo statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;
- b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

Per quanto riguarda la precedente lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l’amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell’ente stesso ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L. 241/90.

Art. 5 – Individuazione delle aree

Le aree ad uso pubblico individuate dall’Amministrazione per l’effettuazione delle cessioni oggetto del presente piano sono quelle situate in:

- Buscoldo: Via Marconi; Piazza Lombardelli; Parcheggio Via Rimembranze;
- San Silvestro: Parcheggio di Via Chiesa (Piazza San Silvestro I Papa);
- Levata: Parcheggio di Via Levata – Parcheggio di Via Caduti del Lavoro; Area Centro Sportivo;
- Eremo: Centro Sportivo Boschetto in occasione di manifestazioni (Festa del Volontariato, Festa dello Sport, Fiera de “I Stradei”, ecc.); via Francia; Via R. Sanzio angolo via A. Mantegna;
- Montanara: Parco Pognani - Parco Cecilia - Piazza Corte Spagnola in prossimità del cancello di ingresso alla sede comunale;
- Grazie: Via Francesca; Via Cantarana angolo Piazzale Santuario; Piazzetta Madonna della Neve;
- Ponteventuno: Parcheggio di fianco alla Chiesa.

In occasione di eventi culturali, sportivi o, aggregativi in luoghi diversi da quelli sopra elencati, potrà comunque essere consentito lo svolgimento delle iniziative di cui al presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche in deroga al limite di cui al comma 2 del successivo art. 9.

Le iniziative disciplinate dal presente regolamento potranno essere consentite anche in concomitanza dei mercati settimanali a condizione che i beni oggetto della cessione siano diversi da quelli posti in vendita dagli operatori commerciali partecipanti al mercato.

Art. 6 – Domanda per lo svolgimento delle iniziative su suolo pubblico

In caso di svolgimento delle attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, a pena di inammissibilità, una domanda di concessione del suolo pubblico (secondo lo schema allegato al presente regolamento) corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione del preciso posizionamento territoriale, che dovrà trovarsi ad una distanza minima di almeno 100 metri da esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici; tale distanza dovrà essere calcolata seguendo il percorso pedonale più breve;
- dimensione dello spazio e tipologia di occupazione (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario di svolgimento;
- finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

In mancanza di riscontro entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa dovrà intendersi accolta, a condizione che sia stata presentata in maniera regolare e completa almeno 30 giorni prima dello svolgimento e corredata della documentazione prevista.

Per l'occupazione non è dovuto alcun tributo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 460/1997.

Art. 7 – Cessioni a fini solidaristici svolte su aree private, aperte al pubblico

Qualora le cessioni oggetto del presente regolamento abbiano luogo su aree private, il soggetto organizzatore deve presentare al Comune, almeno 20 giorni prima dell'iniziativa, apposita comunicazione contenente tutte le informazioni e le dichiarazioni di cui agli artt. 4 e 6, oltre al consenso scritto del proprietario dell'area che si intende utilizzare. Dovrà essere comunque rispettata la distanza minima di 100 metri prevista dall'art. 6.

Art. 8 – Iniziative di cessione a fini solidaristici promosse in collaborazione con commercianti in sede fissa o ambulanti con posteggio mercatale

Le cessioni a fini solidaristici possono essere promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Devono in ogni caso essere garantite le corrette informazioni sulle cessioni a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, da tenere distinti da quelli dell'attività commerciale svolta dagli operatori al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle iniziative su area pubblica

Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano collocate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico;

- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- lasciare liberi gli accessi alle abitazioni e i passi carrabili, nonché gli spazi antistanti le attività commerciali e artigianali esistenti;
- non ostacolare la vista di insegne pubblicitarie.

Nello stesso luogo potrà essere ammessa una sola iniziativa per volta.

Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene.

Devono essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

L'attività oggetto del presente Piano deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali in conformità con le finalità solidaristiche.

Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico.

È vietato utilizzare generatori di corrente.

È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

Per tutta la durata dell'iniziativa devono essere esposte al pubblico, in modo chiaro e ben visibile; le seguenti informazioni:

- ente promotore;
- scopo perseguito con i fondi derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell'iniziativa.

Deve inoltre essere espressa l'indicazione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

È vietato lo svolgimento delle iniziative in forma itinerante.

Art. 10 – Sanzioni

Le attività di cessione ai fini solidaristici esercitate in violazione delle previsioni del presente piano comportano l'applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro in base ai criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/1981.

Art. 11 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rimanda alla Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29/04/2016, nonché alle Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 18 aprile 2016. n. X/5061 e s.m.i..

Città di Curtatone

Ufficio Attività Produttive
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 Montanara di Curtatone (MN)
comune.curtatone@legalmail.it

OGGETTO: richiesta spazio per svolgimento di **cessioni a fini solidaristici** (Art. 29-bis L.R. n. 6/2010).

Il/la sottoscritto/a nato/a a
il C.F. o P. IVA residente in
Via/Piazza n. in qualità di
dell'ente non commerciale
con sede in Via/Piazza n.
recapito telefonico indirizzo e-mail

CHIEDE

la concessione di uno spazio di mt. x mt. per poter esercitare una cessione a
fini solidaristici da svolgersi in località
Via/Piazza nel giorno nei seguenti
orari mediante l'allestimento di banchetto, gazebo,
veicolo o altro con l'impiego di operatori
partecipanti (numero indicativo) e promuovendo tale cessione avendo come finalità quella
di

A TAL FINE DICHIARA

- 1) di avere come unico scopo la beneficenza e il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca, offrendo merci di modico valore in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo;

2) di offrire al pubblico indifferenziato (specificare tipo di merce offerta in concessione)

- prodotti alimentari* confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici:
.....
.....
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e articoli per fumatori, nonché articoli pericolosi ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione:
.....
.....

DICHIARA INOLTRE CHE

- i prodotti sopra elencati sono provenienti da un'effettiva e regolare filiera produttiva;
- che la precedente iniziativa sul territorio comunale si è svolta in data _____ in Via/Piazza _____ ;
- la cessione di cui alla presente richiesta si svolgerà osservando la distanza minima di almeno metri 100 rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su aree pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici (determinata dal Piano comunale di cui all'art 29 bis, comma 2 della L.R. 6/2010);
- la cessione a fini solidaristici
 - non è esercitata in aree private non aperte al pubblico e destinata esclusivamente ad una cerchia ristretta di persone;
 - non è esercitata in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.
- l'allestimento della postazione su area pubblica in cui si svolgerà la cessione:
 - non costituirà alcun intralcio al traffico;
 - non danneggerà la sede stradale;
 - non nasconderà alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
 - lascia liberi gli accessi alle civiche abitazioni e ai passi carrabili, nonché gli affacci delle attività commerciali e artigianali esistenti;
 - non ostacolerà la vista di insegne pubblicitarie e insegne;
 - non nasconderà la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

- l'iniziativa oggetto della presente si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché con il regolamento locale di Igiene e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previa acquisizione di nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge;
- la cessione sarà svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità dichiarate precedentemente; sono ammesse insegne e strutture riportanti simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi;
- le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici saranno realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, non facendo uso, quindi, di:
 - generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti;
 - amplificatori o richiami sonori;
- la cessione non sarà svolta in forma itinerante;
- per tutta la durata della cessione, saranno esposte al pubblico le seguenti informazioni:
 - indicazione dell'ente promotore;
 - scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - dizione di "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Allegati:

- copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possa desumere che l'ente che intende svolgere cessioni a fini solidaristici sia un ente non commerciale regolarmente costituito, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività;
- dichiarazione da cui risultino le generalità del responsabile dell'iniziativa qualora diverso dal richiedente;
- copia di un documento d'identità del richiedente/dichiarante in corso di validità.

Curtatone, il

.....

(firma del dichiarante)

Spettabile
Comune di Curtatone
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 Montanara di Curtatone (MN)
comune.curtatone@legalmail.it

Oggetto: Comunicazione relativa a svolgimento di cessione beni a fini solidaristici su area privata.

Il/La sottoscritto/a nato/a il
C.F. in qualità di legale rappresentante/presidente dell'ente non
commerciale denominato con sede in
....., regolarmente costituito con atto registrato al n. in data
..... presso con la presente

COMUNICA

lo svolgimento della seguente cessione di beni a fini solidaristici:

- Luogo di svolgimento (area privata)
- Data di svolgimento
- Orari di svolgimento
- Soggetto responsabile dello svolgimento
- Finalità dell'iniziativa
- Merce offerta in cessione

in merito a quanto sopra

DICHIARA

che la cessione oggetto della presente comunicazione avviene nel rispetto della distanza minima di 100 metri da esercizi commerciali in sede fissa e mercatali come determinato dal vigente Piano comunale di cui all'art. 29-bis della L.R. 6/2010.

che la cessione ha esclusivamente lo scopo di

Si allegano alla presente

- Copia atto costitutivo e/o statuto
- Copia del documento di identità del dichiarante
- Consenso scritto dal proprietario dell'area

Il/La dichiarante

.....

AVVERTENZA: la comunicazione deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.